

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4873

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

*Presentata il 13 febbraio 1968*

Permanenza in servizio sino al raggiungimento del diritto a pensione di determinate categorie del personale dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria prevedeva — fra l'altro — la sistemazione del personale cottimista comunque denominato.

Peraltro, mentre con l'articolo 21 di detta legge veniva concessa ai cottimisti — oltre diverse agevolazioni — anche il riscatto di tutti gli anni di servizio, l'articolo 23 stabiliva una normativa diversa per i cottimisti cosiddetti ipotecari che li privava inoltre della possibi-

lità di riscattare gli anni di servizio in precedenza prestati.

Questa diversa e non equa normativa ha provocato — fra l'altro — il grave inconveniente per cui un'aliquota non trascurabile degli ex-cottimisti ipotecari raggiungerà il 65° anno di età senza aver maturato il diritto al minimo di pensione.

È per ovviare a talè incongruenza che si sottopone all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il personale di cui all'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, inquadrato nei ruoli della carriera di concetto ed esecutiva in seguito alla vincita di un pubblico concorso per esami o che sarà inquadrato successivamente quale vincitore di concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione finanziaria, qualora raggiunga il 65° anno di età senza aver maturato il diritto al minimo della pensione, dovrà essere mantenuto in servizio fino al conseguimento di tale diritto.